SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 103

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 giugno 1986)

INDICE

BOZZELLO VEROLE ed altri: Per l'emanazione di norme chiarificatrici in merito alle procedure e ai tempi di erogazione dei mutui per l'edilizia sovvenzionata, nonchè ai compiti delle regioni nell'ambito delle direttive del CER (2797) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag* 2003

COLELLA: Sui motivi per i quali l'istituto sperimentale per il tabacco di Scafati (Salerno) non riesce a produrre sufficientemente e a coordinare la propria attività con quella degli altri istituti del Ministero dell'agricoltura (1235) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2004

DE CATALDO: Sui motivi del fermo del signor Alfredo Maria Tucci, rimasto coinvolto in un incidente stradale, da parte dei carabinieri di Anzio (Roma) (2615) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2006

DIANA ed altri: Per un intervento volto a modificare l'orientamento restrittivo dell'amministrazione finanziaria in materia di applicazione dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi ad uso agricolo (1934) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2007

DI NICOLA: Per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere la crisi occupazionale che investe la città e la provincia di Trapani (2676) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2008

FALLUCCHI ed altri: Sulle iniziative da assumere per incentivare la ricerca di una cura efficace contro la sclerosi multipla (1760) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2009

FLAMIGNI, VECCHI: Sui motivi per i quali la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena non ha disposto il ricovero clinico del detenuto Fausto Bisacchi, suicidatosi nel carcere di Ferrara dopo aver fatto uno sciopero della fame (1927) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2011

GARIBALDI: Per il sollecito trasferimento alle regioni, e quindi alle USL, delle funzioni e delle strutture ex ENPI ed ex ANCC (2335) (risp. DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2012

MURMURA: Per il recepimento da parte degli agrumicoltori meridionali del regolamento CEE n. 1204 del 1982, al fine di migliorare la produzione e la commercializzazione degli agrumi (2414) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2014

ORCIARI: Sullo stato di realizzazione del progetto relativo al nuovo deposito di tabacchi da ubicare nel territorio del comune di Chiaravalle o di quello del comune di Ancona (2802) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2014

PETRARA, DI CORATO: Sui motivi del ritardo con il quale i lavoratori messi in cassa integrazione della ditta Giuffanti operante nell'area Italsider di Bagnoli (Napoli) riscuotono i loro salari (2022) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2015

POLLASTRELLI ed altri: Per la rettifica della circolare del Ministero delle finanze, emanata il 5 febbraio 1986, in merito alla tassazione delle indennità di fine rapporto di lavoro (2690) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2016

Sulla veridicità della notizia secondo cui l'INAIL intenderebbe assoggettare all'assicurazione contro gli infortuni tutti gli addetti ai registratori di cassa (2789) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2018

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, FABBRI, BUFFONI, PANIGAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Considerato che il coacervo di leggi attualmente in vigore per il settore dell'edilizia in generale e in particolare per quello dell'edilizia agevolata e sovvenzionata non contempla normative inerenti i tempi tecnici di erogazione dei mutui in questione, l'*iter* e la prassi procedurale con particolare riferimento agli istituti mutuanti, compiti e poteri delle regioni con riferimento alle direttive del CER,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intendano adottare al fine di chiarire formulazioni interpretative reali, criteri di applicabilità non difformi fra regione e regione, delimitazione temporale per i piani di finanziamento e relativa fattibilità, in modo da rilanciare il settore edilizio, attualmente in crisi anche per carenza delle predette normative.

(4-02797)

(3 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del tesoro e del Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.

L'edilizia agevolata è regolata da un complesso di norme succedutesi nel tempo e che si presentano tra loro non del tutto coordinate. Tale affermazione però risulta valida limitatamente a quelle iniziative di edilizia agevolata finanziate da leggi precedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e i cui programmi non sono ancora esauriti, in quanto con la citata legge n. 457 è stato dato l'avvio a un piano decennale pe l'edilizia residenziale pubblica.

Il sistema agevolativo previsto in detta legge è peraltro abbastanza complesso e se ne è avviata l'applicazione negli anni a più elevato tasso inflattivo e a più forte vischiosità del credito. Esso è disciplinato da normative legislative e regolamentari anche troppo dettagliate (tra cui la documentazione-tipo necessaria per ogni operazione di mutuo e le procedure per i rapporti tra regione, istituti di credito e operatori rispettivamente regolate dal decreto del Ministro del tesoro del 18 dicembre 1978 e dalla convenzione-tipo approvata dal CER il 12 aprile 1979).

È tuttavia da ricordare che l'attuazione dei programmi rispetta, secondo il sistema istituzionale definito dalle legge n. 457 del 1978, precise autonomie regionali nella localizzazione degli interventi, nella selezione degli operatori e nel controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari, nonchè l'autonomia degli istituti di credito nella istruttoria tecnica delle operazioni di mutuo. Ciò ha comportato inevitabili differenze da regione a regione nella speditezza delle fasi attuative e creditizie.

Il CER e il CIPE comunque non hanno mancato, in occasione delle varie delibere fin qui adottate per l'aggiornamento dei massimi di mutuo concedibili, dei livelli di reddito e dei tassi agevolati, di precisare criteri procedurali uniformi da rispettare per la concessione dei mutui e dei contributi statali. Ciò è avvenuto in particolare con le delibere proposte

dal CER al CIPE e da quest'ultimo approvate il 12 giugno 1984 e il 13 febbraio 1986.

Inoltre il CER, in occasione del piano quadriennale 1982-1985 e del programma dell'ultimo biennio 1986-1987, ha definito tempi massimi da rispettare nella programmazione regionale, nella concessione dei mutui, nell'apertura dei cantieri e nella conclusione dei lavori. Anche questi tempi non sono uniformemente rispettati.

Non tutti i problemi posti dal sistema agevolativo in parola possono dirsi risolti. Una parte di essi è già affrontata con sistematicità nella fase di verifica, in corso, sullo stato di attuazione dei programmi della legge n. 457 del 1978. Altri, di portata più generale, non potranno che essere discussi nell'ambito della predisposizione del nuovo piano decennale e nella stessa sede dovrà altresì vagliarsi l'opportunità di procedere a una revisione dell'attuale sistema di edilizia agevolata.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3 giugno 1986)

COLELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Visto che l'istituto sperimentale per il tabacco di Scafati (Salerno), il primo nel mondo per la ricerca sul tabacco (1895), ristrutturato con legge 6 giugno 1973, n. 306, nonostante la dotazione di oltre 100 qualificati dipendenti e delle più sofisticate attrezzature di laboratorio, non riesce a produrre convenientemente, nè a coordinarsi con l'attività degli altri istituti del Ministero,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se i ricercatori dell'istituto siano stati messi in corrette e idonee condizioni operative, anche consentendo una certa autonomia delle sezioni, come previsto dall'articolo 2 della citata legge 6 giugno 1973, n. 306;

2) se gli organi dell'istituto sperimentale per il tabacco funzionino correttamente adempiendo i compiti istituzionali (si fa particolare riferimento al consiglio di amministrazione e al comitato scientifico);

3) se per le ricerche svolte dall'istituto vengano effettivamente resi disponibili i finanziamenti stanziati e previsti e se si consenta l'espletamento corretto dell'attività sperimentale, con previsione della fattibilità per quanto concerne l'assegnazione di personale;

4) se nella sede dell'istituto venga assicurato il funzionamento dei servizi essenziali e ausiliari, sia per la ricerca che per la parte amministrativa (energia elettrica nei laboratori e nel campo; organizzazione e funzionalità del campo sperimentale; serre; telefono; corrispondenza; fotocopiatrice; biblioteca; analisi varie eccetera);

5) se sia stata salvaguardata la professionalità degli operai agricoli riconoscendo loro le qualifiche superiori derivanti dall'aver espletato mansioni altamente specializzate per periodi superiori a tre anni (legge 13 maggio 1975, n. 157) e se gli stessi operai abbiano prestato e prestino effettivamente servizio presso le sezioni operative dell'istituto (articolo 7 della legge 6 giugno 1973, n. 306);

6) se non si siano verificati e non si verifichino tuttora casi di paternalismo e/o favoritismo che comportino anche attribuzioni di specifici compiti a personale non qualificato, sottraendoli a coloro che per grado, preparazione ed anzianità ne abbiano obiettivo diritto.

(4-01235)

(10 ottobre 1984)

RISPOSTA. — L'istituto sperimentale per tabacco, con sede a Scafati (Salerno), è entrato a far parte dell'organizzazione sperimentale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la legge istitutiva n. 306 del 6 giugno 1973, vale a dire ad oltre cinque anni di distanza rispetto agl altri ventidue istituti sperimentali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Inoltre, mentre questi ultimi, all'atto della loro istituzione, subentrarono, quasi tutti, ad istituzioni scientifiche preesistenti facenti capo al Ministero dell'agricoltura, l'istituto sperimentale faceva capo ad altra amministrazione.

Altro fattore che certamente ha contribuito a determinare le iniziali incertezze dell'istituto è da ricercarsi nel lungo periodo durante il quale, per effetto della stessa legge istitutiva, mentre risultavano nominati il direttore e quasi tutti i direttori di sezione, per coprire i posti di sperimentatore si è reso necessario attendere l'espletamento dei relativi concorsi.

Nel vuoto generazionale cosi venutosi a determinare va vista la causa di fondo di una conflittualità esasperata di una parte dei giovani sperimentatori nei confronti dei loro diretti superiori, che non permette all'istituto di valicare la soglia di una incisiva produttività, malgrado il costante impegno di questo Ministero e la particolare attenzione riservata all'istituto dal Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Ciò tuttavia non ha impedito al consiglio di amministrazione dell'istituto di funzionare regolarmente fin dal momento della sua prima costituzione, avvenuta con decreto ministeriale del 16 maggio 1974. L'organo deliberante si è infatti riunito periodicamente presso la sede di Scafati e talune volte presso le sedi delle sezioni operative di Roma e di Lecce, con una media di 8-10 riunioni per esercizio. Come risulta dai verbali delle singole riunioni del consiglio, i numerosi e complessi problemi dell'istituto, molti dei quali originati dalla precedente gestione, sono stati sempre dibattuti e risolti compatibilmente con le disponibilità finanziarie annuali. Analogamente, il comitato scientifico, rinnovato con decreto ministeriale del 19 giugno 1981, è regolarmente in attività.

I finanziamenti concessi all'istituto nel 1984 per il suo funzionamento e per l'attività di ricerca ammontano a 413 milioni di lire. Per il 1985 sono stati attribuiti all'istituto finanziamenti per complessive lire 792.309.000, di cui lire 528.309.000 per il funzionamento e per l'attività ordinaria, lire 77 milioni per la realizzazione di un programma di ricerche sulle tecnologie avanzate, nell'ambito di una collaborazione con altri istituti sperimentali e sotto il coordinamento di questo Ministero, e lire 187 milioni per il primo anno del programma quinquennale di ricerca sugli ordinamenti colturali, già avviato e che si realizzerà in collaborazione con più istituti sperimentali e sotto il coordinamento di questo Ministero.

Queste iniziative, unitamente ad altre, tra cui il coinvolgimento dell'istituto in un programma sperimentale e vantaggio delle aree interne meri-

dionali che dovrebbero avviarsi fra non molto sotto il coordinamento di questo Ministero e con il contributo finanziario della cessata Cassa per il Mezzogiorno, testimoniano l'impegno del Ministero per aiutare l'istituto a superare le proprie contraddizioni interne per imboccare la via di una più serena e proficua attività, stimolandolo e collocandolo in un contesto di collaborazione con altri istituti sperimentali.

Per quanto riguarda la situazione degli operai agricoli, si rammenta che la legge istitutiva dell'ente, tenuto conto della presenza presso il disciolto istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di un certo numero di operai, ha disposto l'aumento di 100 unità della dotazione organica degli operai permanenti di questo Ministero, in modo da consentire l'inquadramento degli operai medesimi addetti alla coltivazione e alla lavorazione del tabacco.

Pertanto in sede di prima attuazione della legge, con decreti ministeriali del 21 gennaio e del 20 febbraio 1984, si è proceduto all'inquadramento di 51 operai per la sede di Scafati, di 22 operai per la sezione operativa periferica di Lecce e di 7 operai per quella di Bovolone. Per la copertura delle vacanze nell'organico del ruolo degli operai il Ministero ha espletato appositi concorsi, a seguito dei quali sono in corso gli atti per l'assegnazione di alcune unità all'istituto di Scafati.

Quanto alla salvaguardia della professionalità degli operai, si fa presente che, con ordine di servizio del direttore dell'istituto, alcuni operai, nel rispetto delle disposizioni in vigore, furono a suo tempo adibiti a mansioni superiori. Conseguentemente, a norma dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1975, n. 157, alcuni di essi, previa scelta del consiglio di amministrazione dell'istituto, sono stati inquadrati, nel limite dei posti disponibili, nelle qualifiche superiori di operaio specializzato o di operaio qualificato. Nessun altro ordine di servizio o attestazione di svolgimento di mansioni superiori da parte del personale operaio di cui si tratta è stato trasmesso al Ministero per gli adempimenti di competenza.

Non risulta infine che da parte degli organi responsabili dell'istituto sia stata seguìta una condotta paternalistica e di favoritismo verso una parte del personale in pregiudizio di altri che, se si fossero ritenuti lesi nei propri interessi, avrebbero potuto attivare i mezzi di tutela consentiti dalle vigenti disposizioni segnatamente per quanto attiene all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica e del ruolo di appartenenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4 giugno 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso, secondo quanto si è appreso:

che in data 18 dicembre 1985 il nucleo operativo e radiomobile della legione carabinieri di Roma, compagnia di Anzio, veniva chiamato a causa di un incidente automobilistico avvenuto in Anzio, via Tripoli, alle ore 9,40, senza danni alle persone;

che durante la verbalizzazione, per motivi non riguardanti direttamente l'incidente, uno dei conducenti, signor Alfredo Maria Tucci, veniva

fermato dagli stessi carabinieri e trattenuto in camera di sicurezza per circa dieci ore,

l'interrogante chiede di conoscere, se quanto premesso risponde a verità, se il Tucci è stato denunciato alla magistratura, per quali reati, lo stato del relativo procedimento.

(4-02615)

(18 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alla vicenda oggetto dell'interrogazione, la procura della Repubblica di Velletri ha riferito che «a carico di Tucci Alfredo Maria pende procedimento penale per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 341, punto 1) e capoverso, del codice penale, per avere in presenza di più persone offeso l'onore e il prestigio dei carabinieri Altobelli Bruno e Pireddu Antonio, nonchè del maresciallo dei carabinieri Gianfranco Filippetti a causa e nell'esercizio delle loro funzioni apostrofandoli con le frasi: "voi state dichiarando il falso in quanto sul posto dell'incidente non eravate presenti", e che i rilievi stradali relativi all'incidente stradale in cui erano rimasti coinvolti esso Tucci Alfredo Maria e tale Succi Giorgio erano stati fatti "a favore" del Succi Giorgio medesimo».

Detto processo, iscritto al n. 4/86 del registro generale della pretura di Anzio, è in corso di fissazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(3 giugno 1986)

DIANA, VERNASCHI, PACINI, VENTURI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che si è a conoscenza di numerosissime controversie recentemente instaurate tra gli uffici IVA e gli imprenditori agricoli a causa della declaratoria ministeriale (n. 3434/99 del 10 novembre 1983) con la quale è stato inaspettatamente disposto che per le cessioni di alcuni prodotti petroliferi ad uso agricolo (tra i quali il GPL) si applica l'aliquota IVA del 18 per cento;

atteso che la restrittiva interpretazione ministeriale ha tratto origine dalla considerazione che tutti i prodotti petroliferi, ancorchè destinati ad uso agricolo, sono assoggettati ad IVA con aliquota normale qualora non risultino agevolati ai fini dell'imposta di fabbricazione;

considerato che il conseguente danno economico arrecato agli imprenditori agricoli risulta ingiustificato, posto che la legge ha previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8 per cento (ora 9 per cento) per «i prodotti petroliferi per uso agricolo», con il chiaro intento di agevolare l'acquisto di tali prodotti destinati all'agricoltura, senza alcuna ulteriore limitazione;

premesso infine che la inequivocabile delimitazione del campo di applicazione dell'aliquota IVA agevolata risulta confermata a seguito della emanazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1985 nel quale, alla terza parte della tabella A, tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 9 per

cento risultano indicati (voce n. 106) «i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne», senza alcuna connessione con eventuali trattamenti agevolati ai fini dell'imposta di fabbricazione che, se ritenuti rilevanti agli effetti dell'IVA, avrebbero dovuto essere menzionati esplicitamente nella citata tabella;

tenuto anche conto della notevole situazione di incertezza imputabile alla mancata diffusione della citata declaratoria ministeriale,

gli interroganti chiedono di sapere quali adempimenti intenda adottare il Governo per modificare l'orientamento assunto dall'amministrazione finanziaria e, soprattutto, per eliminare il gravoso ed inutile contenzioso recentemente instaurato.

(4-01934)

(29 maggio 1985)

RISPOSTA. — In questa sede non può che confermarsi l'orientamento contenuto nella risoluzione ministeriale del novembre 1983 a cui sia fa riferimento nell'interrogazione, dovendosi ritenere tuttora valide le argomentazioni ivi rappresentate a sostegno dell'orientamento medesimo.

Pertanto si ribadisce l'aliquota IVA agevolata è applicabile solo sulle cessioni dei prodotti petroliferi per uso agricolo agevolati anche agli effetti della imposta di fabbricazione.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(30 maggio 1986)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di gravissimo disagio e di vivo molcontento esistenti in provincia di Trapani e particolarmente nella città capoluogo a causa della sempre crescente disoccupazione.

La città di Trapani registra migliaia di disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento e le prospettive di un posto di lavoro sono molto pessimistiche poichè nella zona le poche industrie esistenti sono state costrette alla chiusura e la legge finanziaria impedisce agli enti locali, soprattutto comune e provincia, di assumere nuovo personale a copertura dei posti vacanti, che sono diverse centinaia nelle rispettive piante organiche. Negli ultimi giorni un migliaio di disoccupati trapanesi è sceso in piazza per manifestare nei confronti del sindaco e del prefetto di Trapani tutto il proprio malcontento e sono stati vissuti momenti di grande tensione con l'intervento delle forze dell'ordine.

L'interrogante chiede altresì di sapere quali urgenti provvedimenti il Governo adotterà per la creazione di posti di lavoro a Trapani e se non ritenga di dover predisporre le opportune deroghe onde consentire anche agli enti locali, comune e provincia, di Trapani di procedere all'assunzione di nuovo personale a copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche.

(4-02676)

(4 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che lo stato di tensione causato dalla grave situazione occupazionale nella provincia di

Trapani, che ha dato luogo a cortei e manifestazioni di protesta di disoccupati, si è momentaneamente attenuato per gli interventi urgenti posti in essere dall'amministrazione comunale e sostenuti dall'interessamento personale del prefetto.

Infatti, al fine di puntualizzare la situazione e di esaminare i possibili provvedimenti di emergenza, sono state tenute nella prefettura della predetta provincia numerose riunioni con l'intervento di amministratori di enti locali e di enti pubblici, nonchè dei dirigenti del corpo forestale, del genio civile e dell'ufficio provinciale del lavoro, nel corso delle quali si è convenuto sulla opportunità di accelerare al massimo le procedure di appalto delle opere pubbliche già finanziate e di ricorrere alla istituzione di cantieri di lavoro, ritenuti lo strumento più sollecito per l'assorbimento di manodopera. A tale riguardo si fa presente che i comuni si sono già attivati presentando per il finanziamento numerose richieste di cantieri di lavoro all'assessorato regionale del lavoro ed erogando sovvenzioni assistenziali nei casi di maggior bisogno.

Per quanto riguarda in particolare la città di Trapani, da parte del comune sono state deliberate le assunzioni di personale straordinario a tempo determinato (operai generici, inservienti eccetera) per circa 200 unità già avviate e l'apertura di 11 cantieri regionali di lavoro che ha determinato l'occupazione di altri 160 operai. Allo scadere del tempo di durata di lavoro del personale staordinario ora in forza, è possibile che il comune faccia seguito con altre assunzioni, sempre di carattere straordinario e dello stesso numero di unità, per l'esecuzione di lavori e servizi urgenti di pubblica utilità. Si precisa inoltre che si trovano in via di finanziamento, da parte dell'assessorato regionale del lavoro, altri 10 cantieri per i quali, come per i primi, si opererà sulla base di due turni di avviamento, così da allargare la rosa dei beneficiari ai quali sarà corrisposto comunque un trattamento retributivo comprensivo degli assegni familiari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(24 maggio 1986)

FALLUCCHI, IANNI, COSTA, FERRARA Nicola. — *Al Ministro della sanità.* — Rilevato che in Italia più di un milione e mezzo di persone sono affette da sclerosi multipla (praticamente, un italiano su 2.000 ne è affetto);

considerato che queste cifre sono sicuramente in difetto, dato che molti portatori di sclerosi multipla (o i loro familiari) preferiscono non denunciare la malattia per il timore di perdere il posto di lavoro o di venire emarginati dalla società e che da alcuni anni i casi di sclerosi multipla sono, per motivi sconosciuti, in continuo aumento (sono colpiti soprattutto i giovani intorno ai 20 anni);

constatato anche che a tutt'oggi non sono state ancora scoperte le cause dell'insorgere della sclerosi multipla, nè sono stati trovati farmaci o altri mezzi capaci di curarla;

ritenendo che l'unica speranza di questi malati sia riposta nella ricerca scientifica,

gli interroganti chiedono di conoscere quali azioni sta svolgendo il Ministero per la ricerca di una cura contro la sclerosi multipla e quali azioni

ha svolto o intende svolgere per stimolare le attività di ricerca, da parte anche di altri centri nazionali di ricerca, di industrie farmaceutiche eccetera, al fine di debellare questa misteriosa, crudele e non più rara malattia, che sta assumendo sempre più aspetti di carattere sociale di rilevante gravità.

(4-01760)

(21 marzo 1985)

RISPOSTA. — La sclerosi multipla è malattia abbastanza frequente in campo neurologico; essa è di grande importanza sociale, in quanto colpisce soggetti in età giovanile ed è nella maggior parte dei casi gravemente invalidante.

In Italia non esistono precisi dati epidemiologici sulla frequenza di tale patologia. Le prime indagini collocavano il nostro paese in una zona a media incidenza (cfr. P. BOZZI ed altri, *La sclerosi multipla in Italia: studio epidemiologico multicentrico*, It. Scand. Joint meeting, Atti XIX C. naz. SIN., Genova, 1975); studi più recenti hanno rilevato una incidenza pari a 50 casi su centomila abitanti (G. DEAN ed altri, *Multiple Sclerosis in Southern Europe: prevalence in Sicily*, J. Ep. Coom. Health 33,2, pp. 107-110, 1979).

Non è tutt'oggi nota l'etiologia di tale patologia, nè la patogenesi. Peraltro, alla luce di ricerche epidemiologiche attualmente in corso presso strutture di ricerca qualificate, quali ad esempio l'istituto neurologico C. Besta di Milano e la fondazione C. Mondino di Pavia, si può affermare che non esistono differenze significative di incidenza della scerosi multipla tra regioni diverse del nostro territorio, come era sembrato emergere da precedenti studi nel settore (cfr. G. DEAN, sopra citato).

Attualmente nuove e sofisticate apparecchiature (tomografia assiale computerizzata; risonanza magnetica nucleare; tomografia ed emissione di positroni; potenziali evocati) permettono di evidenziare con precisione la presenza della patologia; pertanto il maggior numero di casi individuati non deriva da un aumento della stessa, ma dalla realizzata possibilità di diagnosi più puntuali.

Peraltro, quanto all'assistenza, il Ministero della sanità è interessato alla costituzione di servizi fisiatrici ad alto livello e, con integrazione specialistiche, al supporto convenzionale nei confronti di quei centri privati previsti dall'articolo 26 della legge n. 833 del 1978.

Nel contempo si rivolge attenzione:

a) alla politica di sostegno all'associazionismo volontaristico, che si prefigge in questo settore di consentire la diffusione di interventi di mantenimento che già trovano nelle attuali associazioni un elemento valido e un beneficio maggiore nelle degenze croniche;

b) al finanziamento di ricerche correnti e finalizzate presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che operano sotto la diretta vigilanza di questo Dicastero.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(22 maggio 1986)

FLAMIGNI, VECCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che Fausto Bisacchi, nato il 20 aprile 1955, detenuto nel carcere circondariale di Ferrara, è stato ricoverato all'ospedale il 1° gennaio 1985 a seguito di un tentativo di impiccagione e che dopo essere sopravvissuto per un mese in stato di coma profondo è deceduto il 1° febbraio 1985;

che le condizioni generali di salute del Bisacchi erano buone quando il 17 novembre 1984 aveva iniziato lo sciopero della fame perchè voleva essere assegnato in una cella da solo per motivi di sicurezza in quanto temeva per la sua incolumità e per la sua vita;

che in forte debilitazione psicofisica erano invece le sue condizioni quando, dopo avere perduto 12 chilogrammi di peso, decideva, il 7 dicembre 1984, di sospendere lo sciopero della fame senza avere ottenuto di essere collocato in isolamento;

che il 12 dicembre 1984 il Bisacchi riprendeva lo sciopero della fame mentre il giorno successivo il medico del carcere veniva chiamato d'urgenza a seguito di una ferita da taglio al braccio destro che il Bisacchi si era procurata «per autolesionismo con il vetro dello specchio che poi, in frammenti, ha ingerito»;

che in considerazione della grave sintomatologia neuropsichica del Bisacchi il sanitario e la direzione del carcere ne chiedevano «con urgenza il ricovero presso un più idoneo centro clinico psichiatrico»,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) per quali motivi l'ufficio V della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena non ha provveduto, con l'urgenza richiesta, a trasferire per tempo il Bisacchi in un centro clinico psichiatrico;

2) se sono stati fatti accertamenti circa le ragioni per le quali il Bisacchi temeva per la sua vita e per quali motivi non è stata accolta la sua richiesta di essere posto in isolamento;

3) se è stata condotta una inchiesta, e quali ne sono stati i risultati, per accertare come e quando è avvenuto il tentativo di suicidio per impiccagione del Bisacchi;

4) come è potuto accadere che la madre e i familiari del Bisacchi, anzichè essere immediatamente informati, siano venuti a conoscenza dell'accaduto in maniera disumana leggendo la notizia del suo ricovero in ospedale, pubblicata sui giornali il 4 gennaio, con tre giorni di ritardo.

(4-01927)

(29 maggio 1985)

RISPOSTA. — Fausto Bisacchi, proveniente dagli arresti domiciliari, venne associato il 22 agosto 1984 presso la casa circondariale di Como per la esecuzione di un provvedimento di cumulo il cui termine di scadenza era fissato al 2 maggio 1990. Avendo esternato timori per la propria incolumità personale, il 23 ottobre 1984 fu traferito presso la casa circondariale di Ferrara. Anche nella nuova sede di Bisacchi continuò a manifestare preoccupazioni per la propria incolumità e in data 17 novembre 1984 iniziò uno sciopero della fame che terminò il 7 dicembre e riprese successivamente il 12 dello stesso mese. Durante questo periodo il Bisacchi venne assiduamente controllato dai sanitari e in data 19 novembre fu anche ricoverato presso la clinica dermosifilopatica dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara per un intervento in anestesia locale.

Il 13 dicembre si procurò ferite al braccio destro con i pezzi di vetro di uno specchio e dai sanitari venne rilevata una sintomatologia psichiatrica

e sottolineata la necessità di un accertamento delle condizioni psichiche del detenuto. Il 30 dicembre si procurò nuovamente una ferita da taglio al polso destro e infine, il 1° gennaio 1985, mise in atto un tentativo di suicidio mediante impiccagione. In tale occasione, subito soccorso dai compagni di cella e dal personale, venne ricoverato presso l'ospedale civile di Ferrara, dove, malgrado le cure, il 1° febbraio successivo decedette per coma da insufficienza cardiocircolatoria conseguente allo strangolamento.

Questo Ministero ha disposto sulla vicenda un'inchiesta amministrativa i cui risultati, unitamente ad altra documentazione, anche sanitaria, sono stati inviati all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza, in esito alle quali potranno essere adottate le iniziative amministrative del caso.

Il Bisacchi, per tutto il periodo di detenzione, non indicò i motivi per i quali temeva per la propria incolumità personale; nè, d'altra parte, la direzione disponeva di particolari mezzi di indagine per accertarli. Le condizioni di sovraffolamento della casa circondariale di Ferrara non consentivano l'isolamento del detenuto, isolamento che peraltro appariva controindicato in relazione alla sua tendenza ad atti di autolesionismo. Egli venne pertanto collocato in una stanza a più posti sita in un reparto destinato a più detenuti.

Alla vice direttrice, che sostituiva nell'occasione il direttore titolare legittimamente assente, è stato inflitto un richiamo per non aver dato tempestiva notizia ai familiari del Bisacchi del suo ricovero in ospedale, come prescritto dall'ordinamento penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(3 giugno 1986)

GARIBALDI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che la legge di riforma sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833), nel sopprimere l'ANCC e l'ENPI, ha disposto che i compiti e le funzioni dei predetti enti fossero trasferiti ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato: in pratica alle USL e al «neoformato» ISPEL;

che le attività strettamente inerenti alla tutela della salute e alla prevenzione delle malattie e degli infortuni negli ambienti di lavoro e della vita di relazione possono essere svolte dalle USL, per così dire, fisiologicamente, mentre i compiti «tecnici» degli enti soppressi di cui sopra, cioè quelli prevenzionali, esulano dalla tradizionale strutturazione, organizzazione e, potrebbe dirsi, dalla mentalità prevenzionale di impronta e connotazione sanitaria;

rilevato:

che infatti tali compiti si sostanziavano tra l'altro in studi e ricerche a fini prevenzionali, nonchè nella formazione di tecnici specializzati; in consulenza tecnica specifica per enti pubblici e privati; in collaudi e verifiche di impianti, macchine, apparecchi, congegni diversi (ascensori, messe a terra, ponti e scale, aerei, argani a funi elettrici eccetera); inoltre, in controlli: su apparecchi a pressione di vapore, di gas e di liquidi surriscaldati, sugli impianti nucleari e termici, sulle bombole ed altri

recipienti adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o sciolti, sulle autocisterne per trasporti su strada di liquidi infiammabili;

che il trasferimento dello scarso personale e delle obsolete, mai rinnovate, strumentazioni (peculiarmente tecnico-professionali) alle regioni e alle USL non è ancora completato (vedi regione Lombardia) con conseguenti penalizzazioni normative ed economiche, relative demotivazioni, inadeguatezza quantitativa delle importantissime prestazioni pubbliche e private,

l'interrogante chiede se non si ritenga del caso, stante la rilevanza sociale ed economica delle peculiari funzioni, provvedere ad una sollecita rilevazione in sede regionale sullo stato delle funzioni trasferite, sulle condizioni organizzative e normative e su quant'altro possa giovare a rendere piena coscienza della particolare realtà ai fini di opportuni interventi normativi di indirizzo organizzativo ed operativo nonchè di sostegno economico specifico.

(4-02335)

(19 novembre 1985)

RISPOSTA. — Le funzioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza del lavoro e omologazione, prima svolte dal disciolto Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC), sono state attribuite in parte alle unità sanitarie locali e in parte all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), così come previsto dall'articolo 23 della legge n. 833 del 1978, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 (istitutivo dell'ISPESL), dal decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597.

È stato inoltre disposto che il personale dei due enti disciolti vada assegnato alle due strutture (USL e ISPESL), tenendo conto delle esigenze funzionali e delle opzioni manifestate dagli interessati *ex* articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, *ex* articolo 2 del decreto del Ministro della sanità del 29 dicembre 1982 ed *ex* articolo 7 del decreto interministeriale del 23 febbraio 1983.

In un primo momento il suddetto personale è stato assegnato solo provvisoriamente, in attesa dell'assegnazione definitiva che il competente ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale spera di completare entro la fine del corrente anno. Da tale situazione di provvisorietà è anche derivata una certa difficoltà organizzativa iniziale da parte delle regioni e dell'ISPESL, che si è riflessa inevitabilmente sul completo ed esatto svolgimento delle funzioni summenzionate.

D'altro canto, partendo dal presupposto che si sta provvedendo con la massima sollecitudine alle assegnazioni definitive del personale, si ha buon motivo di prevedere un netto miglioramento della qualità delle funzioni che regioni e ISPESL potranno assicurare. Solo in questa successiva fase si potrà effettuare un resoconto sulla efficienza e sulla funzionalità delle strutture succitate nello svolgimento delle funzioni di cui trattasi ed eventualmente, se il livello qualitativo fosse ancora insoddisfacente, ipotizzare opportuni correttivi.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
DE LORENZO

(23 maggio 1986)

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sui provvedimenti che il Governo intende adottare per rendere concretamente fruibile dagli agrumicoltori meridionali il regolamento CEE n. 1204 del 1982 per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, in tal modo contribuendo a riqualificare una produzione economicamente assai valida.

(4-02414)

(5 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Il nuovo piano agrumicolo nazionale, predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento CEE n. 1204 del 1982, recante modifiche al regolamento CEE n. 2511 del 1969, concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, prevede investimenti per lire 705 miliardi circa, di cui 340 a carico del FEOGA, 34 a carico dello Stato italiano e 25 a carico dei beneficiari.

Per l'attuazione delle azioni programmate nei primi due anni di operatività del piano le sette regioni interessate hanno potuto fruire della somma di lire 100 miliardi quale residuo di somme non spese sugli stanziamenti disposti dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, recante norme applicative del citato regolamento CEE n. 1204 del 1982.

A tale somma va aggiunta quella di lire 62.173 milioni, in corso di assegnazione, tratta dalla somma complessiva di lire 216.500 milioni della quale, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 settembre 1985, è stato disposto il prelievo dalle disponibilità esistenti sul conto corrente di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento di regolamenti comunitari.

Per l'anno 1986 è stato previsto nella legge finanziaria, nella parte dedicata agli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge, uno stanziamento di lire 328 miliardi da versare nel conto corrente istituito dalla citata legge n. 863 del 1977. Con tale importo verranno tra l'altro finanziati gli interventi nel settore agrumicolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4 giugno 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che con recente legge è stato autorizzato il passaggio di proprietà dallo Stato al comune di Ancona per uso pubblico dell'immobile denominato Mole Vanvitelliana;

che tra gli impegni assunti dal Governo all'atto dell'approvazione del provvedimento di cui sopra vi era anche quello della ricostruzione di un magazzino-deposito del tabacco greggio ed estero da effetture o nel territorio del comune di Chiaravalle o in quello del comune di Ancona, legando la scelta esclusivamente alla valutazione di motivi tecnici e di funzionalità da parte della struttura della direzione generale dei monopoli di Stato,

l'interrogante chiede di conoscere:

se siano state operate scelte definitive e, in caso affermativo, nel territorio di quale dei due comuni;

a che punto sia la progettazione del nuovo deposito dei tabacchi; quali siano i tempi previsti di realizzo dello stesso.

(4-02802)

(3 aprile 1986)

RISPOSTA. — In vista della indicata cessione del fabbricato monumentale denominato Mole Vanvitelliana al comune di Ancona ai sensi della legge 18 ottobre 1985, n. 566, è in corso di predisposizione un completo inventario delle disponibilità e capacità di stoccaggio delle attuali strutture dell'amministrazione dei monopoli di Stato che consenta, in relazione alle diverse necessità operative di più lungo periodo, una precisa stima delle occorrenze di immagazzinamento ai fini della decisione più congrua sulla scelta da adottare per lo stoccaggio dei prodotti oggi depositati presso il suddetto fabbricato monumentale.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(30 maggio 1986)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui i lavoratori messi in cassa integrazione dalla ditta Giuffanti, operante nell'area Italsider di Bagnoli (Napoli), riscuotono i loro salari sempre con molto ritardo rispetto al comprensibile tempo necessario per il completamento dell'*iter* burocratico e come mai ogni volta vengono effettuate inspiegabili trattenute in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere le iniziative che intenda adottare per avviare a definitiva soluzione il problema del rientro dei lavoratori attualmente in cassa integrazione e per impartire le necessarie disposizioni perchè siano rimborsate le somme fin qui trattenute sulle buste paga e perchè siano accelerate le procedure per il pagamento dei salari.

(4-02022)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Si informano le signorie loro onorevoli che l'ispettorato del lavoro di Napoli è intervenuto presso la ditta Giuffanti Mario & C. s.p.a. con sede in Milano e cantiere presso il centro siderurgico di Napoli-Bagnoli, la quale, a seguito della dichiarazione di crisi economica settoriale, fruisce dell'intervento della cassa integrazione guadagni per un numero di dipendenti che nell'anno 1985 ha oscillato da un massimo di 57 a un minimo di 46 unità. I medesimi hanno beneficiato del pagamento diretto di integrazione predisposto dalla sede di Napoli dell'INPS con emissione di assegni di conto corrente della Banca nazionale del lavoro e dell'Istituto bancario italiano.

In particolare, le competenze economiche maturate nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 ottobre 1985 sono state liquidate con assegni di importo variabile per ogni lavoratore e il relativo conguaglio è stato operato in data 2 gennaio 1986, a seguito di aggiornamento della contabilità dell'istituto previdenziale, con assegni di conto corrente della Banca nazionale del lavoro.

Successivamente la corresponsione delle integrazioni salariali è stata più sollecita e le competenze del bimestre novembre-dicembre 1985 sono state messe in pagamento presso l'Istituto bancario italiano il 20 marzo 1986.

Si precisa al riguardo che nel corso degli accertamenti svolti l'organo ispettivo ha rilevato che le trattenute erariali operate nei confronti dei lavoratori sono state sempre corrispondenti a quelle stabilite per legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(24 maggio 1986)

POLLASTRELLI, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, BONAZZI, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, VITALE, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che l'articolo 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nel modificare l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, così dispone: «Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12, sono imponibili per un rapporto che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;

che al riguardo il Ministero delle finanze, con circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, prot. n. 8/040, ha disposto che debbono essere considerate convenzionali non solo quelle anzianità connesse a pure elargizioni, come gli abbuoni di sette o dieci anni per gli ex combattenti e per l'esodo della dirigenza, ma anche quelle anzianità derivanti da riscatti di periodi di servizio in cui il personale è sottoposto a particolari pericoli o disagi (servizio d'ordine pubblico del personale della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza; servizio degli operai addetti alle polveriere e polverifici; servizio del personale all'estero in zone pericolose o disagiate come Libano, Ciad, Afghanistan eccetera; servizio reso dal personale che esplica attività di volo eccetera);

che dalla lettura degli atti parlamentari, compresa la presentazione ministeriale al disegno di legge n. 1973 (atto Camera), si deve evidenziare che il Parlamento non ha inteso procedere in questo modo, anche nella considerazione che ci si trova in presenza non di atti di pura liberalità, ma di riconoscimento di maggiori anzianità dovute per servizi speciali ammessi a riscatto a termini di legge e i cui contributi gravano per intero sui lavoratori, che in tal modo si trovano ad aver sottoposti a tassazione perfino i contributi versati a fini previdenziali;

che tra l'altro la casistica in cui i funzionari del Ministero delle finanze si sono attardati con particolare accanimento porta alla conseguenza che gli enti previdenziali ENPAS, INADEL, OPAFS, Istituto postelegrafonici saranno paralizzati dalle procedure, dovendo, ad esempio, il solo ENPAS riesaminare circa 20.000 prime liquidazioni e 18.000 riliquidazioni, riesame che comporta l'esclusione del servizio elettronico potendosi procedere solo con le tradizionali procedure manuali;

che analogamente occorrerà procedere per le nuove liquidazioni che man mano affluiranno, dovendosi in via preliminare effettuare un primo

esame per la selezione tra pratiche da elaborare col sistema elettronico e quelle da elaborare col sistema manuale, per il quale gli enti non sono più attrezzati in quanto il blocco delle assunzioni ha man mano ridotto la consistenza del personale, cui si è potuto far fronte con l'utilizzo delle moderne procedure elettroniche;

in considerazione dell'iniquità e dell'illegittimità della pretesa di comprendere tra le anzianità convenzionali anche quelle derivanti da riscatto, dell'aggravio di lavoro che ne conseguirà, del progressivo ritardo con la successiva paralisi degli enti previdenziali nella corresponsione del dovuto ai lavoratori assistiti,

gli interroganti chiedono se non ritiene opportuno provvedere con urgenza alla rettifica della circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, prot. n. 8/040, anche in coerenza con la volontà espressa dal Parlamento nella legge 26 settembre 1985, n. 482.

(4-02690)

(5 marzo 1986)

RISPOSTA. — L'esclusione delle cosiddette anzianità convenzionali ai fini della riduzione di lire 500.000 della base imponibile delle indennità di fine rapporto per ciascun anno preso a base di commisurazione è stata introdotta nel disegno di legge governativo, poi divenuto legge 26 settembre 1985, n. 482, a seguito di approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare presentato presso la 6ª Commissione (finanze e tesoro) della Camera dei deputati, agli atti della quale risulta l'affermazione secondo cui «delle questioni sul tappeto quelle relative alle anzianità convenzionali e alla non cumulabilità degli abbattimenti sono state risolte». Nulla di più vi è in merito alla locuzione introdotta: «con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali».

In prima approssimazione, poteva ritenersi logico che la norma intendesse riferirsi a tutte le anzianità per le quali non venga reso un effettivo servizio: in tal senso, del resto, la locuzione — che non si rinviene, con carattere definitorio, in alcun testo normativo — veniva, e viene, intesa nell'ambito dell'impiego privato e, se assunta nello stesso senso anche per il settore pubblico, avrebbe certamente comportato la qualificazione come «convenzionali» di tutte le anzianità aggiuntive, integrative, per servizi parziali, per servizi speciali eccetera (numerosissime nell'impiego pubblico), indipendentemente dal pagamento di contributi di riscatto i quali, se rilevanti ai fini sostanziali per l'acquisizione della quota di indennità corrispondente, debbono ritenersi del tutto ininfluenti sotto il particolare profilo fiscale qui considerato.

Si è conseguentemente privilegiata una interpretazione della norma più aderente alla realtà, escludendo che possano ritenersi «convenzionali» le anzianità riconosciute in conseguenza di un particolare *status* posseduto dal contribuente; non si è potuto invece ritenere «non convenzionali» le anzianità che duplicano o triplicano il servizio effettivamente prestato — e ciò, ovviamente, sia per l'impiego privato che per quello pubblico — dal momento che in tali ipotesi il carattere convenzionale emerge dallo stato stesso delle cose, al di là delle ragioni di merito che, sotto il profilo sostanziale, ne determinano l'attribuzione.

Tale interpretazione sembra in linea con quanto risulta dai lavori parlamentari: ed invero, se l'esclusione dell'abbattimento di lire 500.000

per le anzianità convenzionali è stata votata per impedire duplicazioni di abbattimento nel periodo in cui si è avuta doppia attività lavorativa, parimenti deve ritenersi che non può essere accordato un duplice abbattimento per un periodo annuale in cui l'attività lavorativa non può che essere stata una ed una sola.

Unica alternativa a tale interpretazione sembra essere non il riconoscimento come «non convenzionali» delle anzianità calcolate in forma plurime annuale, bensì la riconduzione dell'interpretazione nelle sue linee più rigorose, e cioè considerando in ogni caso come convenzionali tutte le anzianità non corrispondenti ad un servizio effettivamente prestato, ovviamente computato una sola volta per ciascun anno di servizio.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(30 maggio 1986)

POLLASTRELLI, GIUSTINELLI, ANTONIAZZI, POLLIDORO, COMASTRI, GROSSI, RASIMELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se risponda al vero che l'INAIL, a seguito dell'introduzione obbligatoria dei registratori di cassa, intenderebbe assoggettare all'assicurazione contro gli infortuni tutti gli addetti, dipendenti e familiari, delle aziende commerciali, con un onere — valutato dalle categorie interessate nell'ordine dei 400 miliardi annui — che si scaricherebbe immediamente sui prezzi di consumo;

se in tale caso l'obbligo assicurativo, riconducibile alla presenza nell'esercizio commerciale di macchine mosse da impianti elettrici, non si configuri come una impropria estensione al commercio di norme del testo unico degli infortuni sul lavoro relative all'industria;

se, rispetto alla prassi sin qui seguìta dell'iscrizione INAIL limitata solo ad alcuni settori commerciali che utilizzano macchine da caffè, frullatrici, affettatrici eccetera (macellerie, pubblici servizi, alimentari), il registratore di cassa — peraltro già utilizzato in passato da molti esercizi (finora esonerati dall'INAIL) ancor prima dell'introduzione dell'obbligo per legge — possa solo ora ed automaticamente fare scattare un obbligo generalizzato, in ragione della sua asserita pericolosità;

se e per quali ragioni l'assicurazione, oltre agli addetti ai registratori medesimi, debba essere estesa a tutti coloro che, in dipendenza delle loro specifiche mansioni, frequentino i locali in cui i registratori sono installati;

se non ritenga opportuno e urgente emanare un apposito provvedimento amministrativo inteso a chiarire che, a seguito della introduzione dell'obbligo del registratore di cassa, nulla è innovato in materia di assicurazione INAIL nel settore del commercio.

(4-02789)

(26 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si precisa alle signorie loro onorevoli che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, il personale dipendente che usi in via non occasionale registratori di cassa elettrici è tenuto

all'osservanza dell'obbligo assicurativo indipendentemente dalla normativa, irrilevante ai fini assicurativi, che ha reso obbligatoria l'installazione di tali apparecchi presso gli esercizi commerciali. In senso conforme si è espressa la Corte di cassazione con successive sentenze del maggio 1978, del gennaio 1980 e del novembre 1982, tutte riguardanti gli addetti ai registratori di cassa elettrici.

Circa l'asserita pericolosità dei predetti apparecchi la Suprema corte ha sempre affermato che non occorre valutare concretamente l'entità del rischio oggettivo, essendo il pericolo ritenuto sempre immanente dal legislatore, il quale considera gli apparecchi e gli impianti elettrici come presuntivamente pericolosi, indipendentemente dalla effettiva probabilità o anche mera responsabilità di concreto pericolo.

Riguardo inoltre alla possibilità di estendere l'assicurazione a tutti coloro che in dipendenza delle loro specifiche mansioni frequentino i locali in cui i registratori sono installati, l'INAIL ha fatto presente che deve essere valutata, nel caso di esercizi commerciali, oltre l'ipotesi dell'«ambiente organizzativo», anche la sussistenza del carattere della «manualità» delle mansioni svolte dal personale dipendente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(24 maggio 1986)